

VIA MAIL

Ai DIRETTORI DI DIPARTIMENTO

e, p.c.

Ai Presidi
Ai Coordinatori delle Macroaree
Ai Presidenti dei Corsi di Laurea
Ai Dirigenti
Al Personale Docente
Al Personale Ricercatore
Loro Sedi

OGGETTO: Astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane durante la sessione autunnale 2016/2017 – periodo compreso tra il 28 agosto 2017 e il 31 ottobre 2017.

Con riferimento alla comunicazione Prot. 24584/2017 del 27/07/2017 riguardante lo sciopero sopra descritto e nel rispetto delle disposizioni impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica con nota del 01/08/2017, si forniscono qui di seguito ulteriori chiarimenti circa gli adempimenti e le modalità di invio dei dati relativi all'astensione dei docenti universitari dallo svolgimento degli esami di profitto per il periodo dal 28 agosto al 31 ottobre 2017.

Sulla base delle disposizioni di cui sopra le SS.VV. dovranno fornire, entro il giorno successivo l'effettuazione dello sciopero e per tutti i giorni ricompresi nel periodo dal 28/08/2017 al 31/10/2017, all'indirizzo di posta elettronica personale.docente@amm.uniroma2.it per il personale docente e all'indirizzo ricercatori@amm.uniroma2.it per il personale ricercatore, oltre ai nominativi degli aderenti lo sciopero, i seguenti dati:

- a) Numero dei Docenti/Ricercatori impegnati allo svolgimento degli esami di profitto nel giorno interessato;
- b) Numero dei Docenti/Ricercatori aderenti allo sciopero anche se negativo;
- c) Numero dei Docenti/Ricercatori assenti per altri motivi.

Università "Tor Vergata"
URM2 - AMM - Partenza
Tit./Cl.: III/14
Prot: 0026181/2017
Data: ROMA 29/08/2017

Università degli Studi di Roma "Tor Vergata"

Quanto sopra al fine di consentire a questa Amministrazione, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 146/90, di comunicare tempestivamente (entro le 24 ore dall'effettuazione dello sciopero), attraverso i sistemi informatici in uso, i dati di adesione agli scioperi nonché di quantificare l'ammontare delle retribuzioni trattenute e/o da trattenere, come ribadito dalla nota del Dipartimento della Funzione Pubblica sopra citata.

Si ritiene utile segnalare che lo sciopero, proclamato dal Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria, è per un solo giorno ed è relativo alla giornata fissata per il primo degli appelli che cadono, in ordine temporale, nel periodo 28 agosto-31 ottobre 2017.

Tutti gli esami corrispondenti verranno spostati all'appello successivo che si terrà regolarmente. Verrà assicurato, in ogni caso, almeno un appello nel periodo interessato allo sciopero. Sarà cura delle SS.VV. organizzare eventualmente un appello straordinario non prima del quattordicesimo giorno successivo alla data dello sciopero.

Sono garantiti, inoltre, gli esami conclusivi del ciclo di istruzione (sedute di laurea).

Per ultimo si riportano qui di seguito le linee guida diramate in data 28/08/2017 dalla Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali.

- 1) È consentita, nel periodo dal 28 agosto-31 ottobre, la sospensione del primo appello laddove siano previsti più appelli nello stesso periodo;
- 2) Deve essere garantita l'organizzazione di un appello straordinario non prima del quattordicesimo giorno successivo a quello dello sciopero solo laddove la sessione d'esame consista in un unico appello;
- 3) Devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare che l'appello straordinario pregiudichi la partecipazione degli studenti laureandi alle sessioni di laurea autunnale, ivi compreso l'eventuale differimento della data di inizio di quest'ultima;
- 4) Deve essere garantita la massima diffusione della comunicazione di tale astensione e delle relative modalità attuative, con particolare riferimento all'erogazione delle prestazioni indispensabili, facendo ricorso anche all'ausilio di strumenti informatici (siti web, posta elettronica e internet, ecc.)

All. – Nota Funzione Pubblica

Linee guida Commissione Garanzia Sciopero

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Giuseppe COLPANI)





Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

"Ufficio per le relazioni sindacali"

"Servizio per i procedimenti negoziali e per
la rappresentatività sindacale e gli scioperi"

protocollo_dfp@mailbox.governo.it


trasmissione di n. 3 pagine per pec

Al Ministero
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

Ai Prefetti della Repubblica
(tramite il Ministero dell'Interno)

Alle Istituzioni Scolastiche, Formative e
Universitarie
(tramite il MIUR)

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0044721 P-4.17.1.12.10
del 01/08/2017



17357031

Al Ministero dell'Interno

Ai Rappresentanti dello Stato
nelle Regioni e nelle Province Autonome

Alla Commissione di garanzia dell'attuazione
della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali

e p.c.

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
- Segretariato Generale
- Dip. Affari Giuridici e Legislativi
- Dip. per il Coordinamento Amm.vo



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

"Ufficio per le relazioni sindacali"

*"Servizio per i procedimenti negoziali e per
la rappresentatività sindacale e gli scioperi"*

OGGETTO: Astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università Italiane.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica comunica a codeste Amministrazioni, per quanto di propria eventuale competenza, che il Movimento per la Dignità della Docenza Universitaria ha proclamato l'astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane durante la prossima sessione autunnale 2016-2017 e precisamente nel periodo compreso tra il 28 agosto 2017 e il 31 ottobre 2017.

Lo sciopero è stato proclamato, tra l'altro, al fine dell'adozione di un provvedimento di legge per lo sblocco delle classi e degli scatti stipendiali dei Professori e dei Ricercatori degli Enti di ricerca Italiani, aventi pari stato giuridico, a partire dal 1° gennaio 2015.

Lo sciopero suddetto interessa i servizi pubblici essenziali individuati dall'articolo 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146 e successive modificazioni ed integrazioni, dalle norme pattizie definite ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni.

Lo sciopero è sottoposto alle eventuali ulteriori limitazioni nonché alle esenzioni per le zone colpite da calamità naturali o interessate da consultazioni elettorali.

Le Amministrazioni in indirizzo sono invitate, per quanto di propria competenza, ad avviare la procedura relativa alla comunicazione dello sciopero all'utenza, con le modalità previste dall'articolo 2, comma 6, della legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, considerato che il personale interessato è tenuto ad esercitare il diritto di sciopero in osservanza delle regole e delle procedure fissate dalla richiamata normativa e dalle specificate deliberazioni della Commissione di Garanzia e che l'applicazione della medesima normativa rientra nell'esercizio delle specifiche attribuzioni, competenze e responsabilità delle singole Amministrazioni.

Le stesse Amministrazioni sono, altresì, invitate a procedere, ai sensi dell'articolo 5 della predetta legge n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni, alla rilevazione delle adesioni allo sciopero nonché alla riduzione delle retribuzioni in corrispondenza della durata dell'astensione dal servizio, anche parziale, comunicandone tempestivamente i dati alla Commissione di Garanzia ed a questa Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica.

Ai sensi delle note DFP-0035128 P4-17.1.12.10 del 9 giugno 2015 e DFP-29978 P4-17.1.12.10 del 7 giugno 2016, si invitano le amministrazioni ad utilizzare, per fornire i dati di adesione, esclusivamente l'applicativo GEPAS, raggiungibile all'indirizzo www.perlapa.gov.it, adottando celermente tutte le misure per garantire la trasmissione (entro le 24 ore dall'effettuazione



Presidenza del Consiglio dei Ministri

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

"Ufficio per le relazioni sindacali"

*"Servizio per i procedimenti negoziali e per
la rappresentatività sindacale e gli scioperi"*

dello sciopero) dei dati di adesione degli scioperi, previa eventuale propedeutica registrazione, se necessaria, rivolgendosi al numero

Per la PA: 06 82888718,

precisando che tale modalità di comunicazione sarà considerata l'unica riconosciuta utile per gli adempimenti di cui all'art. 5 della legge 12 giugno 1990, con l'avvertenza che le Amministrazioni inadempienti saranno segnalate all'Ispettorato per la Funzione Pubblica ai sensi dell'art. 60, comma 6, del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Nei soli casi di difficoltà oggettive o di malfunzionamento dei sistemi informatici, rimarrà possibile la trasmissione ordinaria al seguente indirizzo di posta elettronica:

protocollo_dfp@mailbox.governo.it

preferibilmente via posta elettronica certificata (PEC).

La comunicazione trasmessa per posta elettronica dovrà contenere i seguenti dati:

- a) numero lavoratori tenuti al servizio durante lo svolgimento dello sciopero;
- b) numero dipendenti aderenti allo sciopero anche se negativo;
- c) numero dipendenti assenti per altri motivi;
- d) ammontare delle retribuzioni trattenute, calcolate anche in via presuntiva, salvo successiva comunicazione definitiva.

Si rappresenta che non devono essere comunicati i nominativi degli aderenti allo sciopero.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

d.ssa Maria Antonietta TILIA

M. Tilia

(ALL. 2)

Sett: UNIV
Pos. 1528/17

Oggetto: Astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane nella sessione autunnale dell'Anno accademico 2016-2017.

Comunico che la Commissione, nella seduta del 28 agosto 2017, con riferimento all'astensione in oggetto, e facendo seguito all'audizione delle parti sociali del 20 luglio 2017,

ha preso atto della legittimità dello sciopero del personale docente delle Università italiane proclamato per il periodo compreso tra il 28 agosto ed il 31 ottobre 2017, in quanto conforme ai principi ed alle regole generali dettate dalla legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni.

Con riferimento al soggetto proclamante, va anzitutto osservato che i 5.444 Professori, Ricercatori universitari e Ricercatori di Enti di ricerca di 79 Università e Enti di ricerca italiani firmatari possono considerarsi un "soggetto collettivo" legittimato alla proclamazione dello sciopero ai sensi della suddetta normativa che non riserva tale iniziativa ai soli sindacati né la condiziona al possesso di requisiti minimi di rappresentatività. Secondariamente, qualora lo sciopero sia proclamato con riferimento ad un settore che, pur riconducibile ai servizi pubblici essenziali, risulti allo stato ancora privo di specifica regolamentazione contrattuale dichiarata idonea (come nel caso in esame), il diritto di sciopero deve essere esercitato nel rispetto della legge n. 146 del 1990 e successive modificazioni. Nella specie, risultano rispettati da parte del soggetto proclamante gli obblighi relativi al preavviso minimo, alle procedure di raffreddamento e conciliazione, alle motivazioni, alle modalità di attuazione e alla durata massima dell'astensione, determinata in ventiquattro ore coincidente con la giornata fissata per il primo degli appelli. La garanzia delle prestazioni indispensabili è un obbligo che discende dalla legge n. 146 del 1990 e che deve dunque essere rispettato pur in assenza di specifiche discipline di settore.

Il profilo più delicato è senz'altro rappresentato dal temperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento del diritto della persona, costituzionalmente tutelato, all'istruzione universitaria, dei quali deve essere assicurata «l'effettività, nel loro contenuto essenziale» (v. art. 1, comma 2). Per l'art. 1, comma 2, lett. d), della citata legge, la salvaguardia del diritto all'istruzione universitaria, nel suo contenuto essenziale, impone di assicurare «gli esami conclusivi dei cicli di istruzione». Nella delibera n. 1996/3, contenente la «Proposta sulle prestazioni minime da garantire in caso di sciopero da parte del personale docente dell'Università», questa Autorità aveva individuato quali prestazioni indispensabili la garanzia «degli esami di profitto, di laurea o necessari per il conseguimento di diplomi universitari ai vari livelli» (v. art. 3.3). Pur a fronte di sollecitazioni da parte della Commissione, le parti sociali non sono a tutt'oggi advenute ad un accordo finale. A questo proposito, l'auspicio che l'iniziativa di astensione in oggetto possa costituire un incentivo per tutti i soggetti coinvolti alla rapida ripresa del dialogo, al fine di addivenire alla definizione di un quadro comune di regole.

Allo stato, sulla base del carteggio fra le parti negli anni, è ricostruibile la generale volontà di tutti di considerare prestazioni indispensabili lo svolgimento degli esami finali di laurea nonché degli esami di profitto in quanto strumentali al conseguimento del diploma finale di laurea.

Al riguardo, questa Autorità ritiene che, a fronte dell'elevato numero di appelli esistente nelle Università italiane, il godimento del diritto all'istruzione universitaria nel suo contenuto essenziale e, più specificamente, il diritto degli studenti universitari a sostenere gli esami di profitto al fine di conseguire il diploma di laurea nei tempi previsti, senza subire incolpevolmente alcun ritardo che potrebbe pregiudicare l'inserimento nel mercato del lavoro, sia assicurato, in linea generale, dalla garanzia di un numero di appelli proporzionato a tale obiettivo.

E in particolare nel periodo 28 agosto - 31 ottobre 2017 può essere consentita la sospensione del primo appello nelle strutture universitarie in cui sono previsti più appelli.

Non è inoltre ammissibile - come da tutti condiviso - che sessioni d'esame vadano completamente deserte così che, qualora la sessione consista in un unico appello, deve essere

garantito dalla struttura universitaria un appello straordinario, come pure devono essere adottate tutte le misure necessarie ad evitare che detto appello straordinario pregiudichi la partecipazione degli studenti laureandi agli esami finali di laurea.

Per tali ragioni, questa Autorità, ad integrazione delle linee guida relative alle modalità di astensione dallo svolgimento degli esami di profitto nelle Università italiane nella Sessione autunnale dell'Anno accademico 2016-2017, elaborate dai soggetti proclamanti lo sciopero, invita espressamente i singoli Atenei, Scuole e Dipartimenti, nel rispetto dei propri regolamenti interni e della propria autonomia regolamentare, a organizzare un appello straordinario non prima del quattordicesimo giorno successivo alla data dello sciopero e, in ogni caso, ad adottare ogni misura necessaria a garantire agli studenti laureandi di poter sostenere l'esame in tempo utile per la partecipazione alla sessione di laurea autunnale anche, se necessario, differendo la data di inizio di quest'ultima.


Nel contempo, la Commissione, stante la delicatezza del servizio coinvolto e del rapporto di particolare e assidua vicinanza esistente fra studenti e Università, invita i singoli Atenei a garantire, ai sensi dell'art. 2, comma 6, della citata legge e cioè cinque giorni prima dell'inizio della sessione di esame presso le diverse strutture del singolo ateneo, la massima diffusione della comunicazione di tale astensione e delle relative modalità attuative, con particolare riferimento all'erogazione delle prestazioni indispensabili, facendo ricorso anche all'ausilio di strumenti informatici (siti web, posta elettronica e intranet, ecc.).

In estrema sintesi, concludendo, ad integrazione delle linee guida predisposte dal soggetto proclamante, questa Autorità ritiene legittima l'astensione in oggetto alle seguenti condizioni:

- 1) E' consentita, nel periodo 28 agosto - 31 ottobre, la sospensione del primo appello laddove siano previsti più appelli nello stesso periodo;
- 2) Deve essere garantita l'organizzazione di un appello straordinario non prima del quattordicesimo giorno successivo a quello dello sciopero solo laddove la sessione d'esame consista in un unico appello;
- 3) Devono essere adottate tutte le misure necessarie al fine di evitare che l'appello straordinario pregiudichi la partecipazione degli studenti laureandi alla sessione di laurea autunnale, ivi compreso l'eventuale differimento della data di inizio di quest'ultima;
- 4) Deve essere garantita la massima diffusione della comunicazione di tale astensione e delle relative modalità attuative, con particolare riferimento all'erogazione delle prestazioni indispensabili, facendo ricorso anche all'ausilio di strumenti informatici (siti web, posta elettronica e intranet, ecc.).

IL PRESIDENTE

Prof. Giuseppe Santoro Passarelli



7